

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, premesso che, quali dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza e di altri enti locali, erano stati trasferiti nei ruoli del personale A.T.A. dello Stato in forza dell'art. 8 L. 124/99 e che dall'1.01.00 erano dipendenti dell'Amministrazione Scolastica dello Stato, esponevano che lo stipendio tabellare, relativo alla categoria di appartenenza, di cui godevano veniva calcolato sulla posizione stipendiale di una fascia di anzianità che non corrispondeva a quella effettivamente maturata alla data dell'1.01.00, poiché non veniva riconosciuta l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza. Ciò era in contrasto con quanto stabilito dall'art. 8 L. 124/99, il quale, al comma 2, prevede che l'inquadramento nei corrispondenti ruoli dello Stato deve avvenire mediante il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza, ai fini giuridici ed economici. I ricorrenti sostenevano che, conseguenzialmente, una volta effettuato l'inquadramento iniziale, era necessario procedere alla ricostruzione di carriera ai sensi della normativa in vigore. Essi richiamaivano all'uopo il disposto del Decreto Interministeriale n. 184 del 23.7.99 e la disciplina dettata dall'accordo Aran - OO.SS. recepito con D.M. del 5.4.01 (il quale stabilisce che, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dall'1.01.00 il CCNL 1.4.99 di Regioni - Autonomie Locali e dalla stessa data si applica il CCNL della scuola), rappresentando che tale accordo definiva i criteri di inquadramento del personale ATA proveniente dagli enti locali dettando gli elementi di primo inquadramento, da completare con la successiva ricostruzione di carriera da parte dell'Amministrazione Statale, secondo quanto previsto dall'art. 8 L. 124/99, rimasta, per la parte relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio, inapplicata. Sulla scorta di tali premesse i ricorrenti chiedevano che il Ministero convenuto venisse condannato a riconoscere a ciascuno di essi, ai fini economici e giuridici, l'anzianità maturata alle dipendenze dell'Ente Locale di appartenenza, dalla data di assunzione al 31.12.99 e ad emanare ogni conseguenziale provvedimento, ivi compreso l'annullamento dei decreti d'inquadramento emanati in via provvisoria dal Provveditorato agli Studi di

Cosenza. Chiedano, altresì, che il Ministero convenuto fosse condannato a corrispondere a ciascun ricorrente le differenze maturate a partire dall'1.01.00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria e all'anzianità stabilite dal CCNL 25.5.99 del Comparto Scuola ed il minore importo loro corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale ATA della Scuola; con ulteriore condanna al riconoscimento di ogni diritto maturato dal personale ATA ricorrente, derivante dal CCNL EE.LL. e non previsto dal CCNL Scuola, sia ai fini retributivi, pensionistici che giuridici, con efficacia retroattiva ed ogni effetto di legge. Con vittoria di spese di lite.

Si costituiva il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, contestandone la fondatezza. In particolare, il Ministero convenuto faceva rilevare come alla portata di carattere generale e programmatico dell'art. 8 comma 2 L. 124/99, dovesse essere data attuazione attraverso successivi decreti ministeriali ed accordi sindacali, al fine di non attuare una penalizzazione con il passaggio ai ruoli dello Stato, e come l'accordo stipulato dall'Aran con le OO.SS. di categoria avesse stabilito l'allineamento del personale ATA proveniente dagli enti locali a quello della scuola, sulla sola base del maturato economico, senza voler attribuire alcun vantaggio in termini di progressione economica al personale trasferito. All'odierna udienza, acquisita la ulteriore documentazione prodotta, la causa veniva discussa e le parti si riportavano alle rispettive conclusioni. In particolare, il procuratore del ricorrente Catera Antonio, facendo rilevare che a quest'ultimo, nelle more del giudizio, con decreto n. 257 del 18/01/2002, era stata riconosciuta dal Ministero convenuto tutta l'anzianità maturata, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna alle spese nei confronti del MIUR. Il giudice decideva come da dispositivo del quale dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.

Escluso che la previsione contenuta nell'art. 8 comma 2 L. 124/99 possa considerarsi derogata dalla fonte contrattuale, deve ritenersi che quest'ultima

(accordo ARAN – OO.SS. del luglio 2000, il quale non trova fondamento nel D.lgs 165/2001, ma soltanto in un decreto ministeriale, tanto che è stato recepito nel successivo D.M. del 5.4.01 per poter spiegare la sua efficacia) non abbia dato piena attuazione a quanto stabilito dalla citata norma, né dal Decreto Interministeriale n. 184 del 23.7.99. Quest'ultimo, infatti, prevede, all'art. 3, che a titolo provvisorio, al personale che passa allo Stato per effetto dell'art. 8 L. 124/99 verrà corrisposta, a decorrere dall'1.01.00, la retribuzione stipendiale in godimento e, all'art.7, che con successivi decreti del Ministero della Pubblica Istruzione verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori ed al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le OO.SS. rappresentative dei comparti Scuola ed Enti Locali, ai sensi dell'art. 34 D. Lvo 29/93 e dell'art. 47 L. 428/90.

Deve innanzitutto, al riguardo, essere sostenuta la portata immediatamente precettiva della norma di cui all'art.8 comam 2 L. 124/99, secondo cui l'inquadramento, del personale trasferito, nei corrispondenti ruoli dello Stato deve avvenire mediante il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza, ai fini giuridici ed economici. Il ricorso, infatti, allo strumento regolamentare è previsto dal comma 4 del medesimo articolo soltanto con riferimento a "tempi e modalità" del trasferimento, non per stabilirne gli effetti (già chiaramente indicati nella previsione del comma 2).

E' evidente che i principi ispiratori di tutta la normativa citata, ossia la prosecuzione ininterrotta dell'originario rapporto di lavoro (con il mantenimento dei preesistenti compiti attribuiti e della sede di servizio); il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, ai fini giuridici ed economici; il mantenimento del trattamento retributivo, stipendiale e accessorio acquisito presso l'ente di provenienza a titolo provvisorio (fino all'allineamento degli istituti retributivi degli ATA ex dipendenti degli Enti Locali con quelli del

personale della Scuola, da effettuarsi con contratto ARAN-sindacati e successivo decreto ministeriale), non trovano attuazione nella disciplina dell'inquadramento professionale e retributivo contenuta nell'art. 3 dell'accordo. Lo stesso è stato stipulato per disciplinare le modalità di passaggio dei dipendenti, ma non per determinarne gli effetti. Tale interpretazione può ritenersi confortata dal tenore della nota (v. documentazione in atti) inviata dall'ARAN al giudice del lavoro di Milano, il quale aveva rimesso la questione di validità dell'art. 3 comma 1 dell'accordo citato, ai sensi dell'art. 64 D.lgs 165/01.

Sulla base della documentazione in atti (costituita, oltre che dai decreti di ricostruzione di carriera e dai certificati di servizio, anche dai conteggi effettuati a cura della CGIL Scuola, dai quali si evincono le notevoli differenze retributive determinatesi), può evincersi come, a partire dall'1.01.00, i ricorrenti percepiscano lo stipendio tabellare relativo alla categoria di appartenenza, calcolato in relazione ad una fascia di anzianità determinata sulla sola base dello stipendio tabellare goduto fino al 31.12.99, determinato in base al CCNL Enti Locali, e un assegno ad personam pari alla differenza fra il minimo tabellare di cui sopra e lo stipendio di cui godevano.

Non è stato, quindi, effettuato il riconoscimento dell'anzianità di ruolo, in virtù della quale i ricorrenti godrebbero di uno stipendio tabellare più elevato, poiché le norme contrattuali del comparto Scuola sono fondate, per ciò che concerne i minimi tabellari, sulla progressione per anzianità, criterio che determina notevoli aumenti tra le diverse posizioni stipendiali. Non risulta, inoltre, effettuato il riconoscimento dell'anzianità anche ai fini giuridici e pensionistici.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la domanda sul punto deve, quindi, essere accolta, con la conseguenza che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca deve essere condannato a riconoscere a ciascun ricorrente l'anzianità maturata alle dipendenze degli Enti Locali di provenienza, ai fini giuridici ed economici, fino alla data del 31.12.99, nonché a corrispondere a ciascun ricorrente le differenze maturate a partire dall'1.01.00 tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria e all'anzianità stabilite dal CCNL 26.5.99 del comparto Scuola e il minore importo corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale ATA della Scuola.

Quanto alla indennità integrativa speciale, deve rilevarsi che l'accordo ARAN-Sindacati prevede la corresponsione dell'indennità integrativa speciale nel maggior importo in godimento al 31.12.99, se più elevato di quello della corrispondente qualifica del comparto scuola.

Dalla documentazione in atti emerge come, effettivamente, i ricorrenti indicati in epigrafe sub 1) godessero di un'indennità integrativa di importo maggiore.

Il Ministero convenuto deve, pertanto, essere condannato alla corresponsione, nei loro confronti, delle differenze tra l'indennità integrativa acquisita presso gli enti locali di provenienza e quella loro corrisposta e di ammontare inferiore, a partire dall'1.01.00.

Non merita accoglimento, invece, la domanda dei ricorrenti indicati in epigrafe sub 2), pur nella generica formulazione, volta al riconoscimento di "ogni diritto maturato, derivante dal CCNL EE.LL. e non previsto dal CCNL Scuola, sia ai fini retributivi, pensionistici, che giuridici....". Ed infatti, non può non rilevarsi come, proprio perché si tratterebbe di istituti non previsti dalla contrattazione collettiva del comparto Scuola, non possono trovare applicazione nei confronti, in virtù dell'applicazione, a far data dall'1.01.00, del CCNL della Scuola, come specificamente previsto dal citato accordo ARAN -OO.SS. del luglio 2000, il quale non contiene, al riguardo, alcuna particolare disposizione.

Quanto al ricorso presentato da Catera Antonio, deve rilevarsi come, all'odierna udienza, sia stata dedotta il mutamento della situazione di fatto posta a base della domanda. Ed infatti, i procuratori del ricorrente hanno rappresentato che con decreto n. 252 del 18.01.2002, gli era stata riconosciuta tutta l'anzianità maturata alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza. Ritiene il giudice che, sulla base della documentazione prodotta, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ed, in ragione del tempo in cui è intervenuto il soddisfacimento delle pretese del ricorrente il MIUR debba essere, comunque, condannato al pagamento in suo favore delle spese processuali.

La condanna alle spese processuali, liquidate come in dispositivo (tenuto conto della pluralità dei ricorrenti e dell'identità e serialità delle questioni trattate), segue la soccombenza.

P.Q.M.

Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, senza eccezione disattesa, così provvede:

condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca a riconoscere a ciascun ricorrente l'anzianità maturata alle dipendenze della Provincia di [] senza, ai fini giuridici ed economici, fino alla data del 31.12.99, nonché a corrispondere a ciascun ricorrente le differenze maturate a partire dall'1.01.00 dello stipendio tabellare dovuto in base alla categoria e all'anzianità stabilite dal CCNL 26.5.99 del comparto Scuola e il minore importo corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale ATA della Scuola;

condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca alla corresponsione, a favore dei ricorrenti indicati in epigrafe sub 1), delle differenze tra l'indennità integrativa acquisita presso gli enti locali di provenienza e quella loro corrisposta e di ammontare inferiore, a partire dall'1.01.00;

chiara la cessazione della materia del contendere riguardo al ricorso presentato da Catera Antonio;

rigetta ogni altra domanda;

condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca al pagamento, a favore dei ricorrenti indicati in epigrafe sub 1), delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, di cui € 2.000,00 per diritti ed il residuo per i procuratori, oltre accessori come per legge;

condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca al pagamento, a favore dei ricorrenti indicati in epigrafe sub 2), delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 6.500,00, di cui € 2.500,00 per diritti ed il residuo per i procuratori, oltre accessori come per legge.

Castrovillari, 16.10.2003

IL GIUDICE

dott.ssa Carmen M. R. Ciarcia

atto in udienza alle ore 19,35

IL CANCELLIERE CT
Santino Malatacca